



## **COMUNE DI PATTI**

# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO E LA DISCIPLINA DEL COLORE**

## **Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte a tutelare il decoro e l'immagine storico-culturale della Città di Patti, regolando il comportamento e le attività dei cittadini al fine di tutelare la libera e piena fruibilità degli spazi pubblici e dei beni comuni.
2. Il regolamento si applica a tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree pubbliche e, nel rispetto dei corrispondenti diritti, alle aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, quali strade, piazze, marciapiedi, percorsi porticati, parchi, giardini, ma comunque sottoposte alla pubblica vista. L'amministrazione persegue l'obiettivo di rendere decorosa, vivibile, ordinata e pulita la città affinché ognuno possa vivere in un contesto gradevole e turisticamente appetibile.

## **Art. 2 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

1. Per tutti i casi previsti dal presente "*Regolamento del decoro urbano e del colore*", sono legittimati a presentare domanda di provvedimento autorizzativi i seguenti soggetti:
  - a) gli enti gestori di servizi pubblici, nella figura del Presidente o Dirigente incaricato;
  - b) i legali rappresentanti di società, di associazioni ed enti;
  - c) il proprietario esclusivo, il comproprietario con autorizzazione di ogni altro avente titolo reale sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rappresentante legale del proprietario, il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l'indicazione della procura;
  - d) il promettente acquirente in forza del contratto preliminare di vendita che contenga espressa autorizzazione di tutti i proprietari o aventi diritti reali a chiedere atto autorizzante l'intervento;
  - e) il conduttore o l'affittuario nel caso in cui, in base al contratto, abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi, o nel caso di delega rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso;
  - f) l'usufruttuario con autorizzazione del titolare della nuda proprietà rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  - g) l'amministratore del condominio, o il singolo condominio che abbia avuto delega da parte di altri condomini o consenso dell'assemblea condominiale, per quanto riguarda interventi alle parti comuni;
  - h) l'enfiteuta;
  - i) il titolare o l'assegnatario del diritto di superficie;
  - j) colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
  - k) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
  - l) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili privati o appartenenti al demanio, con l'assenso della proprietà concedenti.
2. Il presente Regolamento suddivide gli interventi di arredo urbano tra opere da eseguire su suolo pubblico, compresa l'installazione di mezzi pubblicitari, che abbisognano di specifica concessione di occupazione e/o autorizzazione, ed interventi su privata proprietà, soggetti a procedure diversificate, a seconda della natura e caratteristiche degli stessi. La realizzazione delle opere di arredo urbano è subordinata a:

- a) **nessun atto autorizzativo**, nel caso di interventi minori (es. esposizione di targa, tenda parasole, sostituzione di serramenti e vetrine, coloritura di facciata, installazione di apparecchi di condizionamento) da eseguire in conformità ai criteri prescrittivi e formali esposti nei relativi articoli, salvo l'esposizione di casellari per targhe, di targhe per attività sanitarie e nei casi in cui gli interventi riguardano edifici soggetti a tutela monumentale o ambientale ai sensi del "Codice dei beni culturali e ambientali";
- b) **Concessione di occupazione suolo pubblico** per l'esposizione di arredi di pubblici esercizi su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio e per l'installazione precaria di strutture per lo svolgimento di manifestazioni a carattere pubblico;
- c) **CILA** per gli interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori indicati nell'art. 4 del presente regolamento, per l'abbattimento di alberi, per l'apertura o modifica di accessi carrabili o richiesta di deroga all'arretramento dello stesso, e per tutti gli interventi di cui al precedente punto a) nel caso in cui, per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico, non sia possibile rispettare i criteri formali dettati nel presente regolamento;
- d) **CIL** per recinzioni, muri di cinta, cancellate, e sistemazione delle aree a verde privato, salvo i casi di difformità dai criteri indicati nel presente regolamento o richiesta di deroga all'arretramento del passo carrabile;
- e) **Autorizzazione Paesistica** in tutti i casi di interventi su edifici sottoposti a tutela ambientale ai sensi del "Codice dei beni culturali e ambientali";
- f) **Per gli interventi minori** di tenda parasole, serramenti e vetrine, coloritura di facciata, abbattimento alberi, installazione di apparecchi di condizionamento, ricadenti in ambiti sottoposti a tutela ambientale ai sensi del "*Codice dei beni culturali e ambientali*", siano essi conformi o meno ai criteri formali riportati nei corrispondenti articoli, l'autorizzazione paesaggistica è l'atto definitivo e conclusivo del procedimento, in quanto autorizzazione rilasciata in seguito alle valutazioni della Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali resa dai membri esperti in materia ambientale. Non sarà pertanto necessario presentare ulteriore istanza autorizzativa.
- g) Tra gli elaborati progettuali a corredo della richiesta dei titoli abitativi e/o rientranti tra le attività di edilizia libera, dovrà essere indicata la tipologia dei materiali previsti per la finitura delle facciate, prospetti etc, i quali dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ufficio tecnico comunale, che accerterà la rispondenza della proposta progettuale alla disciplina del colore di cui all'art. 11 del presente regolamento.

### **Art. 3 - COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO URBANO**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e/o regionali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e di smaltimento rifiuti, a tutti i soggetti frequentatori di luoghi pubblici è fatto divieto di:
  - a) imbrattare la pavimentazione di strade e piazze, l'arredo urbano, gli edifici pubblici e privati, le statue, i manufatti o la segnaletica, nonché i veicoli pubblici con scritte, disegni, graffiti o segni grafici di qualsiasi tipo, colore e dimensione, nonché danneggiarli e/o asportarli anche solo parzialmente;
  - b) fare uso delle strutture, dei monumenti, degli arredi e degli elementi delle aree pubbliche in modo non conforme alla loro natura e destinazione;
  - c) immergere all'interno di pozzetti, caditoie, fontane, vasche e simili, e gettare o abbandonare qualsiasi tipo di oggetto (carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette, chewingum etc.) sul suolo pubblico;

- d) calpestare o comunque danneggiare la flora ed essere di molestia alla fauna.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 94/2009 è fatto divieto vendere bombolette spray con vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni.

## **Art. 4 – OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI**

### *1. Norme generali.*

1. Tutte le occupazioni realizzate sui marciapiedi o spazi pedonali (fioriere, espositori, cavalletti amovibili, ecc...) dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo sempre una larghezza minima di percorso di almeno mt.1,20.
2. L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Dirigente competente, della concessione di occupazione del suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

### *2. Attrezzature esterne di carattere precario, arredi di pertinenza di esercizi commerciali*

1. Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione supportata da documentazione tecnica.

### *3. Strutture temporanee (palchi, gazebi, tensostrutture)*

1. L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebo, box o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni, regolarmente autorizzate, a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale. Dovranno comunque essere rispettate le norme di igiene atte a proteggere le pavimentazioni del centro storico da irrimediabili deterioramenti per versamenti di residui e rifiuti conseguenti allo svolgimento delle varie iniziative.

### *4. Arredi di bar ed esercizi di ristorazione*

1. Nelle piazze e nelle zone pedonali e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi e portici è ammessa l'occupazione di suolo con arredi di bar ed esercizi di ristorazione. Le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e per caratteristiche dei materiali. L'occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel Regolamento del commercio per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
2. Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali:

- a) i tavoli, le panche e le sedie dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno e vimini, o in metallo anche plastificato, poliuretano o polipropileno, utilizzando secondo le nuove tendenze in particolare per il design delle sedie;
- b) gli ombrelloni dovranno avere struttura prevalentemente lignea e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio o altre tinte a tonalità neutra). Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole e sugli ombrelloni;
- c) l'uso di fioriere è consentito a delimitazione di arredi esterni (tavolini sedie, ombrelloni, ecc.) sempreché non sia di impedimento o di intralcio alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada e così come previsto dal Regolamento Comunale sull'occupazione di suolo pubblico (DEHORS). Le fioriere dovranno essere in cotto, effetto cotto, mosaico, legno, ferro o acciaio corten dovranno avere requisiti di asportabilità. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione;
- d) gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.
- e) nel territorio del centro storico l'ufficio competente che rilascia il parere di competenza, potrà esprimersi in deroga alle prescrizioni del presente articolo in occasione di presentazione di progetti di particolare qualità estetica.

#### *5. Elementi di recinzione nei luoghi di veduta*

1. Al fine di garantire il rapporto con il paesaggio marino, rurale e urbano da parte della cittadinanza, non è consentito l'installazione di elementi fissi o mobili di recinzione nelle aree pubbliche o demaniali assegnate a privati con diritto di superficie, che impediscono la fruizione visiva del paesaggio.

### **Art. 5 – ELEMENTI DI ARREDO URBANO E INTERVENTI PER OPERE MINORI**

1. L'insieme degli oggetti e delle attrezzature collegati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi. Gli interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori, interessanti spazi pubblici o di uso pubblico sono:
  - edicole, chioschi, servizi igienici autopulenti, pensiline di fermata autobus, ogni altro elemento di tipo prefabbricato, ecc;
  - impianti di segnaletica stradale non pubblicitaria, impianti per l'illuminazione esterna sia pubblica che privata, cabine telefoniche, cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, dissuasori di sosta, cartelli informativi, cassette postali e ulteriori installazioni significative del quadro urbano;
  - volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;
  - antenne di ricezione radiotelevisive terrestri e satellitari;
2. Tutte le opere elencate nel presente paragrafo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere

posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione.

3. Edicole, chioschi, pensiline, bacheche

1. L'installazione di edicole, chioschi, pensiline e bacheche è subordinata al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione. Gli interventi volti ad insediare edicole e chioschi sono inoltre soggetti alla stipula di contratto di concessione di occupazione del suolo, comprensiva dell'autorizzazione alla demolizione e ripristino dell'area, rilasciate dai competenti Dirigenti.

2. L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.

3. I chioschi dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività, comunque di dimensioni massime già stabilite nel piano commerciale comunale; non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la sosta di persone, che non siano il gestore o gli spazi per tavoli e sedie.

4. Il disegno e la tipologia delle edicole devono ben inserirsi nel contesto urbano; non devono essere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale. In linea generale non è ammesso l'utilizzo di manufatti in alluminio anodizzato, utilizzando preferibilmente ferro, ghisa, rame, acciaio corten, legno.

4. Disciplina per l'occupazione di suolo pubblico con fioriere e con vasi ornamentali

1. L'occupazione del suolo pubblico, o privato con servitù di uso pubblico, con fioriere e vasi ornamentali è disciplinata dal presente articolo, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano. Il presente articolo determina i criteri per l'inserimento ambientale delle fioriere, dei vasi ornamentali e le caratteristiche dei manufatti ammessi in relazione alla zona urbana di inserimento, nonché la documentazione occorrente per il conseguimento del parere degli Uffici competenti e la concessione di suolo pubblico.

2. Le fioriere ed i vasi ornamentali non devono interferire con la viabilità veicolare e con gli stalli di sosta, non devono ostacolare i flussi pedonali; le essenze vegetali non devono ostacolare, oltre ai flussi pedonali, l'apertura di porte, finestre e vetrine; in modo particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- non è consentito installare fioriere o vasi ornamentali in tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede, che non siano a traffico limitato;
- i marciapiedi di strade o piazze non a traffico limitato non possono essere occupati per più di un terzo della larghezza, dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo sempre una larghezza minima di percorso di almeno mt.1,20
- le fioriere piantumate non devono occultare la segnaletica stradale presente ed inoltre non possono essere installate negli stalli di sosta ricadenti nelle strade urbane;
- nelle Zone A1 del centro storico cittadino le fioriere ed i vasi ornamentali sono consentiti esclusivamente a parete;
- nel resto del Territorio sono consentiti anche vasi ornamentali e fioriere in posizione esterna, a condizione che non contrastino con le disposizioni del Codice della Strada.

- Non è ammesso l'impiego di fioriere o vasi ornamentali per la dissuasione del traffico, per impedire la sosta, o per altri fini che non siano quelli di contribuire all'arredo verde ed al decoro dell'ambiente urbano.
3. Dovranno essere adottate soluzioni omogenee sia per le fioriere che per l'impianto vegetale; l'unitarietà andrà realizzata per piazza o strada (o più strade).
  4. L'installazione di fioriere e vasi ornamentali potrà essere autorizzata prioritariamente dietro presentazione di un progetto unitario da parte dei titolari di esercizi pubblici e attività commerciali e/o di privati cittadini della medesima piazza o strada (o più strade); il progetto unitario dovrà prevedere anche le essenze vegetali da porre a dimora.
  - 4 bis. E' assolutamente vietato utilizzare come fioriere e vasi ornamentali, materiali edili o altri materiali destinati ad uso diverso da quello decorativo, a meno che gli stessi siano ornati artisticamente;
  5. L'installazione di singole fioriere o vasi ornamentali è soggetta a comunicazione, a condizione che avvenga esclusivamente nelle zone in cui è stato già autorizzato un progetto unitario di cui al comma precedente.
  6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di fare redigere e/o fornire progetti che prevedano l'impiego di tipologie specifiche nelle differenti Zone urbane.
  7. Nel Centro storico la richiesta di installare fioriere e vasi ornamentali in zone non ancora regolamentate con progetti unitari, potrà essere valutata ed autorizzata dagli Uffici competenti.
  8. In presenza di specifici vincoli di legge occorre il preventivo nulla osta degli enti interessati.
  9. In presenza di vincoli di tutela monumentale è necessario ottenere il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici competente per territorio.
5. Cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi e dissuasori.
    1. I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, o altro genere di raccolta, possono essere collocati su tutto l'ambito del territorio comunale, nel rispetto dell'Art. 68 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e devono essere segnalati adeguatamente con pannelli in pellicola rifrangente. Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale di ml. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml. 0,90.
  - 1bis. Ove l'utilizzazione lo consente i cassonetti potranno essere nascosti da barriere leggere di incannucciato.
    2. La loro sistemazione, ed eventuali spostamenti, dovrà sempre tenere in considerazione, oltre che la funzionalità del servizio di conferimento e raccolta rifiuti, anche la corretta collocazione in ordine al decoro di piazze, strade e percorsi porticati e il rispetto degli edifici di pregio storico architettonico.
    3. E' consentita l'installazione di transenne parapetonali e dissuasori di sosta nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Sono consentiti unicamente elementi in ghisa, ferro, acciaio inox o acciaio corten, colonnine in materiale lapideo. L'installazione di transenne e dissuasori con apposizione di messaggi pubblicitari è ammessa previa approvazione dell'ufficio competente sempre nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada. L'installazione di questi manufatti e' subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o

dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà valutata dagli uffici competenti, e subordinata a stipula di contratto di occupazione suolo, nel caso di installazioni per uso privato, o regolata da apposita convenzione nel caso la richiesta sia presentata da ditta.

4. L'installazione di cartelli informativi a servizio di utenti è consentita purché previsti in un progetto unitario, soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e regolata da apposita convenzione. I cartelli dovranno avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente di inserimento, non dovranno essere affissi a muro, ma utilizzare un supporto autonomo, non potranno essere apposti in corrispondenza o prossimità di edifici tutelati ai sensi di legge. L'esposizione di pannelli abbinati a messaggi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.

#### 6. Volumi tecnici

1. Sono vietati volumi tecnici di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico – ambientale, la sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni.

2. Tali impianti, se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni lasciando uno spazio di circolazione di almeno m. 1,20 o, solo per brevi tratti, di m. 0,90. Se incassati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate.

#### 7. Apparecchi di ricezione del segnale radiotelevisivo terrestre e satellitare

1. In attuazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 13 della legge n. 249 del 31/07/1997, si ritiene opportuno disciplinare le modalità di installazione delle antenne paraboliche satellitari conciliando la libertà d'informazione dei singoli cittadini con l'interesse pubblico di tutela dell'immagine decorosa e ordinata della città.

2. Nel caso di ristrutturazione edilizia e restauro o risanamento conservativo di una singola unità immobiliare facente parte di un fabbricato costituito da più unità immobiliari non soggette invece a ristrutturazione complessiva, è obbligatoria la sola predisposizione impiantistica alla centralizzazione per l'unità di competenza.

3. Sono vietate le installazioni di apparati di ricezione radiotelevisiva su balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, cortili e sui lati esterni delle pareti perimetrali degli edifici.

4. Gli apparati di ricezione radiotelevisiva dovranno essere collocati sulla copertura degli edifici, possibilmente sul lato opposto alla pubblica via, in modo che non risultino visibili dal piano strada. Qualora questa soluzione non fosse tecnicamente possibile, gli apparati devono essere posizionati ad una distanza dal filo di gronda, o dal parapetto del terrazzo di copertura, tale da renderli non visibili dal piano strada.

5. Gli apparati di ricezione devono essere delle minori dimensioni possibili, compatibilmente con le necessità di ricezione, e preferibilmente con una colorazione capace di mimetizzarsi con il manto di copertura. Le strutture di sostegno devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro, e, ove necessario, controventate e realizzate con materiali e colori di tipo opaco. Sulle facciate visibili da strade o spazi pubblici è consentito il passaggio di cavi solo se installati in modo che non risultino visibili, ovvero che siano adeguatamente mimetizzati.



## **Art. 6 – SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AI FABBRICATI E DISCIPLINA DEL VERDE PRIVATO**

1. Le superfici dei lotti non occupate da costruzioni devono essere mantenute filtranti e destinate al ravvenamento per almeno il 50%; devono pertanto essere sistemate prevedendo il massimo utilizzo a verde praticabile, anche in relazione ai fattori di esposizione all'irraggiamento solare, e utilizzate in modo da non provocare l'inquinamento del sottosuolo, con possibilità di deroga esplicita per i cortili pavimentati di edifici sottoposti a tutela ambientale o monumentale ai sensi del Codice dei Beni culturali e ambientali.
2. Nel caso di interventi edilizi la sistemazione esterna dovrà essere parte integrante del progetto edilizio e, in quanto tale, costituisce vincolo ai fini dell'ultimazione delle opere.
3. Nei progetti di sistemazione a verde è auspicabile l'utilizzazione di specie appartenenti alla flora locale anche naturalizzata. Dovrà essere comunque garantito il corretto inserimento nell'ambiente e nel paesaggio naturale.
4. Non sono soggette ad autorizzazione e non vi è obbligo di comunicazione le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole, le sistemazioni del terreno a quest'ultimo strettamente connesse (aratura, scarificazione, erpicatura), i reimpianti o diradamenti volti al ripristino o raggiungimento del sesto d'impianto previsto, le potature "leggere" degli alberi di alto fusto.
5. Il competente Dirigente può vietare la messa a dimora di determinate essenze arboree laddove risultino in contrasto con il profilo storico - ambientale della città e del suo territorio, fatta salva la vegetazione che sia oggetto di coltura produttiva periodica.

## **Art. 7 – DECORO DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE**

1. I proprietari e/o i titolari di diritti reali di godimento delle aree private ad uso comune esterne ai fabbricati e visibili dalla pubblica via sono tenuti a mantenerle in buono stato di ordine, decoro e pulizia, evitando il deposito nelle stesse di apparecchiature e/o attrezzature di vario genere in cattivo stato di manutenzione e/o comunque, il relativo stoccaggio per periodi superiori a quelli strettamente necessari allo smaltimento.
2. Le aree di cui sopra devono essere inoltre libere da piante infestanti e sterpaglie o da qualsiasi materiale di scarto putrescibile o non, tali da comportare la proliferazione di animali che possano essere causa di inconvenienti igienico/sanitari.
3. Gli spazi prospettanti e/o prospicienti il suolo pubblico, ed in particolare gli spazi antistanti esercizi commerciali, pubblici esercizi o luoghi comunque frequentati dal pubblico, devono essere tenuti in perfette condizioni di ordine e pulizia; i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di tali spazi sono tenuti alla rimozione di oggetti, scritte e affissioni o quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
4. Qualunque soggetto proceda con lo spazzamento e/o il lavaggio dei marciapiedi e/o porticati frontistanti le proprie residenze o attività deve utilizzare modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti ed i relativi scarti non devono essere riversati sulla pubblica via o gettati nei pozzetti stradali.
5. I proprietari e/o i titolari di diritti reali di godimento di fabbricati prospicienti la pubblica via o, comunque, dalla stessa visibili, sono tenuti a provvedere alla pulizia delle superfici esterne fatte oggetto di imbrattamento, ancorché da parte di terzi. Qualora, a

seguito di specifico invito formalmente notificato dall'Amministrazione Comunale, i proprietari non provvedano volontariamente entro il termine di 45 giorni, si applicano le procedure di cui all'art. 13.

6. In tutto il territorio comunale sono vietate le installazioni delle unità esterne degli impianti di condizionamento (unità condensanti – compressori) sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via o prospettanti spazi di verde pubblico. L'installazione potrà essere effettuata nei prospetti posteriori degli edifici, nei cavedii e nelle porzioni delle coperture non visibili dalla strada pubblica o non prospettanti su spazi pubblici.
7. Sui prospetti principali dei fabbricati è ammessa l'installazione di unità esterne esclusivamente all'interno delle bucatore esistenti, purché opportunamente mascherate. E' pure ammessa l'installazione entro i balconi o terrazze eliminando o minimizzandone l'impatto visivo.
8. L'inserimento di gazebo e pergolati su terrazzi privati e balconi dovrà essere segnalato con SCIA solo se tali strutture prospettano verso lo spazio pubblico; sarà cura dell'ufficio tecnico indicare, ove lo ritenesse, le opportune prescrizioni inerenti i materiali da utilizzare ed i colori da adottare, che saranno diversificati per zona d'intervento.
9. I contatori del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua, posizionati sulle pareti esterne prospettanti su spazi pubblici devono essere collocati entro appositi armadi a filo recinzione o nicchie murarie. In quest'ultimo caso la nicchia dovrà essere chiusa con anta tinteggiata come la facciata.
10. L'esposizione di tende parasole a finestre, balconi e terrazzi privati non è soggetta ad autorizzazione edilizia. Le tende aggettanti sullo spazio pubblico installate a vetrine, porte, finestre non sono soggette ad autorizzazione solo se conformi ai seguenti "criteri prescrittivi":
  - a) i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza minima dal marciapiede di cm. 220. l'oggetto massimo consentito dovrà mantenere un arretramento di almeno 20 cm. Dal filo del marciapiede, mentre lo sporto laterale rispetto al fornice della vetrina non deve superare i cm. 15;
  - b) l'applicazione di tende alle arcate dei portici storici è ammissibile se di utilizzo stagionale. Le tende devono essere esclusivamente verticali ed essere collocati all'interno della parete frontale del portico, dovranno limitarsi alla lunetta e ad un eventuale altro telo avvolgibile, che non potrà scendere ad un'altezza inferiore a 220 cm. dalla pavimentazione del portico.
  - c) Marchi e scritte dovranno essere stampati solo sulla mantovana o appendice inferiore della tenda.

E i seguenti "criteri formali":

- d) nel centro storico ed in zone a tutela ambientale le tende non dovranno essere del tipo "a capottina", ma ad un solo telo frontale e con meccanica all'impianto richiudibile. Non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia, ma dovranno essere utilizzate tende singole per ogni vetrina. Il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, anche plastificato purché non lucido, con colorazione in tinta unita (ecrù, panna, beige, nocciola ecc.) che si armonizzi con il fronte dell'edificio.
11. Gli interventi di rifacimento o creazione di nuove tende parasole, in immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e ambientali, dovranno acquisire l'autorizzazione degli Enti, preposti alla tutela del vincolo.

12. Qualora la tenda parasole occupi spazi pubblici o di uso pubblico dovrà essere acquisita la concessione di occupazione suolo pubblico.

## **Art. 8 – EDIFICI IN DISUSO**

1. Per motivi di decoro e di sicurezza le aree inedificate e gli edifici in disuso sono assoggettati, da parte degli enti e dei soggetti proprietari, alla cura e al decoro previsto per le tutte le parti del territorio comunale.
2. Gli spazi inedificati, gli edifici dimessi o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o possono determinare condizioni di disordine poco consone al contesto urbano, o pericolo di ordine statico, devono essere adeguatamente recintati o resi inaccessibili e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e, se necessario, disinfestazione o derattizzazione, anche nel caso in cui sia prevista la demolizione o sistemazione. In situazioni di rischio dovute alla presenza di serbatoi o amianto, si deve procedere alla bonifica o al mantenimento in efficienza e sicurezza delle aree o strutture. Sarà cura della proprietà provvedere, secondo le procedure di legge, alla raccolta e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali (inerti, tossico-nocivi, ecc.) scaricati anche abusivamente su area privata, e all'eventuale bonifica del suolo e/o sottosuolo nel caso di accertato inquinamento.
- 2 bis. Negli immobili di cui al comma precedente che, versando in condizioni di abbandono e/o non uso, divengano ricettacolo di animali infestanti (topi, volatili, insetti etc.), si dovrà provvedere a sigillare le aperture, le porte e tutti gli accessi possibili, anche con l'intervento sostitutivo dell'Ente, qualora i proprietari non adempiano.
3. Il competente Dirigente può, per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro prescrivere che le aree inedificate in sfregio a spazi pubblici o di uso pubblico siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie di stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a 2,50 m. e non superiore a 3 m. e aspetto decoroso.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio in danno del contravventore.

## **Art. 9 - ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO E SPEAKERAGGIO**

1. Al fine di mantenere l'ordine e la pulizia del suolo urbano, è vietato distribuire manifesti e volantini mediante l'utilizzo di tavolini o altre attrezzature, nonché con l'apposizione degli stessi sui veicoli in sosta su area pubblica, tali da riversarsi inevitabilmente a terra.
2. Al fine di tutelare e mantenere la quiete pubblica e la vita sociale cittadina, è consentita l'attività di pubblicità a mezzo di autoveicolo fornito di amplificazione solamente dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
3. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono a carico dell'intestatario della pubblicità.

## **Art. 10 - CONDUZIONE DI ANIMALI**

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il medesimo, munendosi a tal fine di adeguata

attrezzatura per l'immediata raccolta e rimozione dei relativi escrementi. La presente disposizione non trova applicazione per i soggetti non vedenti con cani guida.

2. Nei luoghi pubblici, o comunque aperti al pubblico transito, gli animali devono essere opportunamente tenuti in custodia, mediante guinzaglio, o altro idoneo sistema, e qualora gli stessi possano arrecare danni, disturbo, o comunque spavento, deve essere fatto ricorso ad eventuali museruole o gabbie, fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà delle stesse nei casi espressamente previsti da disposizioni normative di ordine superiore. Sono esclusi dalle presenti disposizioni i cani di accompagnamento ad ipovedenti e quelli in dotazione alle Forze Armate, Corpi di Polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco etc.
3. E' altresì vietato lasciare abbeverare gli animali direttamente all'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

## **Art. 11 – DISCIPLINA DEL COLORE**

1. Tutte le facciate o parti di esse rivestite a intonaco vanno tinteggiate in modo da conferire ai prospetti sulla pubblica via qualità funzionale ed estetica. In particolare sono da rispettare i seguenti "criteri prescrittivi":
  - a) sulle unità edilizie vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e ambientali ogni attività comportante variazione cromatica, come previsto dal vigente P.R.G., dovrà essere munita del nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali competente per territorio. La coloritura degli intonaci dovrà essere eseguita con prodotti a base di calce e terre naturali, eventualmente additivati con fissativo, o a base di silicati minerali o con intonaci colorati in pasta, in relazione alle tracce di coloriture reperibili sulle facciate e ai caratteri dell'edificio oggetto dell'intervento. Le applicazioni possono essere eseguite a pannello, a cencio o altro mezzo idoneo;
  - b) in tutti gli altri casi e per qualunque tipo di intervento la pittura a calce può essere sostituita con prodotti di sintesi, lavabili o al quarzo;
  - c) sono sempre vietati rivestimenti plastici e graffiati;
  - d) la tinteggiatura dovrà essere continuata anche sulle parti laterali sormontanti i tetti degli edifici adiacenti;
  - e) dovrà essere utilizzato un colore diverso da quello di facciata per cornici, fregi, riquadri, scansioni, zoccolatura, fasce bugnate ecc;e i seguenti "criteri formali":
  - f) in presenza di decorazioni pittoriche, fregi, cornici e marcapiani dipinti, finte finestre, riquadri o stemmi dipinti, madonne ecc. le operazioni di tinteggiatura dovranno essere volte al mantenimento e consolidamento di tali particolari;
  - g) il progetto di rifacimento delle facciate dovrà prevedere per ogni edificio una tinteggiatura che si diversifichi da quella dei fabbricati attigui;
  - h) in presenza di edifici accorpati, quando le facciate abbiano mantenuto le differenziazioni degli allineamenti orizzontali di finestre, cornici o altezza dei corpi di fabbrica, si interverrà con due diverse tinte riferite alla medesima tonalità cromatica;
  - i) quando l'intervento di accorpamento abbia uniformato l'immagine del fabbricato unificandone la copertura, le cornici sottogronda e marcapiano, l'allineamento delle finestre ecc., conservando tuttavia inalterate le costanti tipologiche (androni, vani

- scala, etc.), nella coloritura del prospetto dovrà utilizzarsi una sola tinta, a conferma dell'omogeneità che l'accorpamento ha voluto conferire all'edificio;
- j) negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà. La colorazione dovrà avvenire nello stesso momento; è pertanto vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio (ad es. solo il contorno di un negozio), ma si deve procedere in modo completo e omogeneo.
2. Per gli edifici siti in zona "A2 - Centro storico", come previsto dal vigente P.R.G., ogni attività comportante variazione cromatica, dovrà essere munita del nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali competente per territorio. La scelta dei colori dovrà preferire le tinte della tradizione locale, giallo tenue e rosa antico, le cui coordinate di riferimento sono riportate nell'allegata tavolozza dei colori ricavata dai palazzi più antichi della città e definiti col sistema ACC (Acoat Color Codification), con attenzione particolare alle preesistenze cromatiche ed alle tinte documentate da eventuali analisi stratigrafiche. La scelta e definizione dei colori da assegnare ai prospetti dovrà anche tenere conto di riferimenti generali quali il contesto urbano costituito dagli edifici limitrofi e l'appropriatezza dei colori da assegnare alle varie parti (cornici marcapiano e sottogronda, scansioni, aggetti, sfondato, zoccolatura, fasce bugnate ecc.), nel rispetto delle caratteristiche formali e stilistiche di ogni singolo edificio, con codici di riferimento anch'essi riportati nella tavolozza allegata.
3. Nel resto del territorio comunale, nella coloritura dei fronti degli edifici e dei serramenti, è ammesso l'uso delle seguenti tinte e loro gradazioni:

<b>Facciata</b>	<b>Cornici e rilievi</b>	<b>Scuri e Serramenti</b>	<b>Ringhiere e parti in ferro</b>
Gamma del bianco/biancastro	Grigio, beige, rosa	Grigio, verdino	Grigio chiaro, grigioverde, con finitura micacea
Gamma del grigio/grigiastro, grigio tortora	Bianco stucco, beige, rosato	Grigio, verde, beige	Grigio nella gamma dal chiaro al piombo/canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del beige/nocciola	Bianco stucco, grigiastro, rosato	Toni del verde, nocciola, marrone testa di moro	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del giallo, dal giallo paglierino all'ocra	Bianco stucco, grigiastro, beige	Toni del verde, grigio, nocciola, marrone testa di moro	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del rosa	Bianco stucco grigiastro, beige, rosato	Toni del verde, grigio, nocciola	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del rosso mattone	Bianco stucco, grigiastro, beige	Toni del grigio, nocciola	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea

- 3 bis. Nelle località marinare di Patti Marina, Mongiove e Marinello (Water Front) sono ammesse le coloriture nella scala dei bianchi e delle tinte pastello tenue di cui alla

tabella del comma 3, ad esclusione della gamma del grigio scuro e del rosso mattone, oltre alle colorazioni delle tinte forti e scure.

4. Non è consentito l'uso di coloriture accese nella gamma dei verdi, dei blu e dei rossi, in quanto colori difficilmente inseribili nel contesto urbano.
5. E' fatta salva la facoltà degli uffici comunali di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 a € 1.500,00.
6. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di mantenere l'intera unità edilizia di propria competenza in stato di buona conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche estetiche dell'ambiente, eseguendo i necessari lavori di riparazione, ripristino, intonacatura, ricoloritura delle facciate, delle parti comuni praticabili, delle coperture e delle recinzioni, secondo le forme d'intervento compatibili col presente Regolamento.
7. Quando le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione siano indecorose o presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità e disagio per gli abitanti, o il lavoro di tinteggiatura dei prospetti sia stato eseguito con colori inadeguati alle caratteristiche dell'ambiente urbano, il competente Dirigente ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori saranno eseguiti d'ufficio recuperando le relative spese mediante le vigenti disposizioni di legge.

## **Art. 12 - VIGILANZA**

1. Il presente regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, D.lgs. n. 112 del 31.03.1998 e s.m.i.
2. Sono istituzionalmente deputati a compiere servizio di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento:
  - il Corpo di Polizia Locale;
  - gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. delle forze di Polizia dello Stato;
  - il gruppo Volontari del Decoro di cui al successivo comma 3.
3. E' istituito il "Gruppo Volontari del Decoro", costituito in prevalenza da operatori turistici, commerciali e professionali. Il funzionamento e l'organizzazione del Gruppo, disciplinato con apposito Regolamento, avrà comunque finalità di tipo propositivo e non sanzionatorio, riguardando, tra le altre, la possibilità di proporre modifiche al presente regolamento.
4. Al fine di contribuire alla tutela del decoro e dell'igiene dell'ambiente urbano, i cittadini possono segnalare eventuali violazioni alle disposizioni del presente regolamento mediante:
  - Posta indirizzata al comune di Patti, p.zza Scaffidi n.1;
  - via mail, agli indirizzi: [sindaco@comune.patti.me.it](mailto:sindaco@comune.patti.me.it), [territorio.ambiente@comunepatti.it](mailto:territorio.ambiente@comunepatti.it), [comandante.pm@comune.patti.me.it](mailto:comandante.pm@comune.patti.me.it);
  - telefonando al numero 0941 246217.

## Art. 13 – SANZIONI

1. Indipendentemente dal fatto che l'illecito contestato possa costituire reato e quindi essere sottoposto a specifica sanzione di natura penale la violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative di natura pecuniaria, in funzione della gravità del comportamento e del danno arrecato, secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 689/1981.
2. L'entità delle sanzioni previste dal presente Regolamento non si aggiunge a quanto già previsto dall'art. 7 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 3 della Legge 94/2009 e, per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti, gli artt. 192 e 255 del D.Lgs n. 152/2006.
3. Nel caso in cui le norme del presente Regolamento prevedano la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione di oggetti e cose, della bonifica di aree, ecc., ed il trasgressore od altro soggetto obbligato non vi abbia provveduto, il Dirigente del settore emetterà apposita ordinanza d'obbligo. Decorso il termine entro cui provvedere, lo stesso Dirigente può disporre di procedere all'esecuzione, in danno dei soggetti obbligati, ed al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dalla legge.

ARTICOLI	OGGETTO	Sanzione minima	Sanzione Massima	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg
Art.3 comma 1 lett.a)	Comportamenti contrari al decoro urbano	500,00	2000,00	666,67
Art.3 comma 1 lett. b) c) d)	Comportamenti contrari al decoro urbano	50,00	300,00	100,00
Art.3 comma 2	Comportamenti contrari al decoro urbano (art.3 L. 94/2009)	200,00	1000,00	300,00
Art.7 comma 1	Decoro dei fabbricati ed aree attigue	80,00	500,00	160,00
Art.7 comma 2, 3, 4	Decoro dei fabbricati ed aree attigue	50,00	300,00	100,00
Art.8 comma 1, 2	Edifici in disuso	80,00	500,00	160,00
Art.9 comma 1, 2	Attività di volantaggio e speakeraggio	25,00	150,00	50,00
Art.10	Conduzione di animali	25,00	150,00	50,00

## Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto concerne i comportamenti, gli interventi o attività che riguardano il patrimonio vegetale comunale, pubblico o privato, si rimanda alle specifiche disposizioni del Regolamento comunale.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi decadute tutte le norme del Titolo III del Regolamento di polizia urbana con esso incompatibili e/o in contrasto, nonché quelle contenute in precedenti ordinanze comunali.

3. Per le norme in materia di pulizia e decoro delle aree mercato e di quelle occupate da manifestazioni e spettacoli itineranti si rimanda integralmente alle disposizioni degli specifici Regolamenti comunali vigenti.
4. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte degli Organi Competenti, entra in vigore, ai sensi del vigente Statuto Comunale, il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
5. Il presente regolamento, nelle sue singole parti e per competenza di settore, costituisce dall'entrata in vigore, obiettivo di valutazione per ciascun dirigente di settore anche ai fini dell'assegnazione del premio di risultato e ogni anno, in allegato al bilancio consuntivo, l'Amministrazione presenterà una relazione sugli obiettivi raggiunti in materia di decoro urbano.
6. Trattasi di regolamento dinamico che sarà suscettibile di modifica da parte dell'organo consiliare e/o su proposta del gruppo Volontari del decoro.



## Indice

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 3 – COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO URBANO

Art. 4 – OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI  
SOGGETTI PRIVATI

Art. 5 – ELEMENTI DI ARREDO URBANO E INTERVENTI PER OPERE MINORI

Art. 6 – SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AI FABBRICATI E DISCIPLINA DEL VERDE  
PRIVATO

Art. 7 – DECORO DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

Art. 8 – EDIFICI IN DISUSO

Art. 9 - ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

Art. 10 - CONDUZIONE DI ANIMALI

Art. 11 – DISCIPLINA DEL COLORE

Art. 12 - VIGILANZA

Art. 13 – SANZIONI

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

# TAVOLOZZA DEI COLORI DEL CENTRO STORICO SISTEMA ACC (Acoat color codification)

## FONDO

## CORNICE

## ATTACCO A TERRA



**B8 22 57**



**E6 05 65**



**C2 25 41**



**E8 21 70**



**D6 18 66**



**F0 21 78**



**E4 22 60**



**F5 16 75**



**E0 15 65**



**F6 16 65**



**F1 14 81**



**ON 00 85**



**F2 03 84**



**ON 00 89**



**F2 10 60**



**ON 00 90**



**GO 06 70**



**PO 05 55**



**L4 07 69**



**F2 03 84**



**GO 11 70**



**HO 04 39**



**L4 07 69**



**ON 00 89**



**PO 05 55**